

REGOLAMENTO COMUNALE PER I GEMELLAGGI

ART. 1 - E' istituito nel COMUNE di PESCIA il COMITATO COMUNALE DEI GEMELLAGGI con il compito di :

- a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Pescia con Enti territoriali di altri paesi, sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
- b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie Associazioni, Scuole, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune di Pescia sul piano economico., culturale, sociale, sportivo ecc..

ART. 2 - La sede del Comitato dei gemellaggi viene fissata presso il Comune di Pescia.

ART. 3 - Affinchè il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art.1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Dello stanziamento, ai sensi delle vigenti normative di legge, sarà responsabile il Dirigente del Servizio a cui fa capo l'Ufficio competente per i Gemellaggi. Il Dirigente, mediante il responsabile dell'Ufficio gemellaggi, dovrà dare attuazione, nei limiti di spesa consentiti dallo stanziamento, alle deliberazioni del Comitato dei gemellaggi.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavo di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata, da stabilire di volta in volta.

ART. 4 - Il Comitato collabora strettamente con l'Amministrazione Comunale.

Nell'esercizio delle sue attività il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'A.I.C.C.R.E., mediante un proprio rappresentante, e la sua Federazione regionale, oltre alle altre Organizzazioni nazionali ed internazionali e curerà la diffusione di una coscienza europeista ed internazionalista fra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa e gli scambi con altri Paesi del Mondo, al servizio della pace e della fratellanza fra i popoli.

ART. 5 - Il Comitato è composto:

- Sindaco o suo delegato
- Capigruppo Consiliari o loro delegati
- n. 9 Rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, nominati dall'Assemblea delle Associazioni stesse
- n. 1 rappresentante ogni Scuola Media Superiore con sede in Pescia
- n. 1 membro nominato dall'A.P.T.
- n. 1 membro nominato dalla Fondazione Nazionale "C. Collodi"
- n. 1 membro rappresentante le Associazioni culturali legalmente riconosciute dalle Nazioni con le quali la Città di Pescia è gemellata o si gemellerà in futuro

ART. 6 - Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un UFFICIO DI COORDINAMENTO composto da:

- PRESIDENTE , scelto fra i rappresentanti l'Amministrazione Comunale, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso
- UN VICEPRESIDENTE
- N. 1 membro scelto fra i rappresentanti delle Associazioni

Al Comitato vengono permanentemente invitati tutti i componenti la Giunta Municipale.

ART. 7 - Il Comitato dei Gemellaggi e l'Ufficio di Coordinamento potranno essere coadiuvati da un gruppo di lavoro composto da almeno quattro dipendenti l'Amministrazione Comunale, da individuare con deliberazione della Giunta Municipale, su richiesta del Comitato. Il suddetto gruppo di lavoro sarà coordinato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale a cui è demandata la competenza sui gemellaggi.

ART. 8 - Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 30 settembre per proporre all'Amministrazione Comunale il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

ART. 9 - Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei componenti stessi ed in seconda convocazione , dopo un'ora , con la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il Presidente o il VicePresidente.

ART. 10 - La decadenza di uno o più componenti il Comitato avverrà:

- a) per morte
- b) per dimissioni
- c) per più di tre assenze consecutive non giustificate
- d) per cessazione di appartenenza all'Associazione rappresentata
- e) per revoca dell'organismo che ha nominato il componente il Comitato

ART 11 - Il Comitato dei Gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART 12 - L'Ufficio di Coordinamento di cui all'art 6 attua i programmi formulati dal Comitato e si riserva comunque la promozione di iniziative " comunali" nell'ambito dei gemellaggi.

ART. 13 - La convocazione del Comitato è effettuata a mezzo lettera con ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno cinque giorni.

ART. 14 - Per le attività di carattere amministrativo, il Comitato e l'Ufficio di Coordinamento si avvalgono dell'opera del dipendente dell'Ente Locale Responsabile dell'Ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario.